



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 14

del 31-03-2023

OGGETTO: Proposta prot. n. 13482 del 02.03.2023 - Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti -TARI" per l'introduzione della lett. d) all'art. 26 al fine di prevedere riduzioni alle utenze non domestiche in caso di cessione di eccedenze alimentari ai fini della solidarietà sociale

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **9.29** e seguenti nella Sala delle adunanze consiliari, convocata con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta **Pubblica Straordinaria di Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

COLELLA EMANUELA	Sindaco	Presente	DI BENEDETTO MASSIMO	Consigliere	Presente
PERANDINI ANDREA	Consigliere	Presente	CUCCHIELLA LUANA	Consigliere	Presente
CAPANNA SIMONETTA	Consigliere	Presente	Del Tutto Mauro	Consigliere	Assente
CRESCENZI ANGELICA	Consigliere	Presente	BALLICO DANIELA	Consigliere	Presente
MASTROIANNI GIOVANNI	Consigliere	Presente	CONTESTABILE ANNA RITA	Consigliere	Assente
DI MATTEO NICOLO'	Consigliere	Presente	CARENZA RANIERI	Consigliere	Presente
PETRUCCI ALBERTA	Consigliere	Presente	Di Luca Gianfranco	Consigliere	Presente
CAMPAGNA DANIELA	Consigliere	Presente	Atzori Mirella	Consigliere	Presente
GENTILE EMANUELA	Consigliere	Presente	Balmas Massimo	Consigliere	Presente
MASSANISSO PIERO	Consigliere	Presente	Porchetta Alessandro	Consigliere	Presente
MASCALI ISABELLA LOREDANA	Consigliere	Presente	DE ROSA FRANCESCA	Consigliere	Presente
BIONDI EMILIO	Consigliere	Presente	TESTA MAURO	Consigliere	Presente
TOMAINO SIMONA	Consigliere	Presente			

Presenti N. 23

Assenti N. 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Dott. MAURO TESTA invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori: Cons. De Rosa, Cons. Crescenzi, Cons. Di Matteo

Partecipa Il Segretario Generale DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti i pareri al presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ciampino, 14-03-2023

Il Dirigente
D.ssa Francesca Spirito

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ciampino, 14-03-2023

Il Dirigente Servizio Finanziario
D.ssa Francesca Spirito

Vista

la seguente proposta di Deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del Consiglio comunale, prot. n. 13482/2023, avente ad oggetto: **Modifica “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti -TARI” per l'introduzione della lett. d) all'art. 26 al fine di prevedere riduzioni alle utenze non domestiche in caso di cessione di eccedenze alimentari ai fini della solidarietà sociale:**

Alle ore 12.24 il Cons. Testa riassume la presidenza del Consiglio e dà la parola alla Cons. De Rosa per l'illustrazione della proposta di Deliberazione in oggetto. L'Ass. Giglio comunica che, per mero errore materiale, nell'oggetto della Deliberazione è stato riportato 'introduzione dell'art. 23bis' anziché 'introduzione della lett. d) all'art. 26', ed invita gli uffici a procedere alla correzione d'ufficio. A sostegno di tale proposta il Segretario generale procede alla lettura dell'art. 55, c. 7, che recita: *“...In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario generale, perfezionamenti di carattere meramente letterale.”*

Il Cons. Balmas dichiara che l'opposizione è d'accordo con tale modifica.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che:

secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), circa un terzo di tutti gli alimenti prodotti nel mondo va perso o sprecato in una qualche fase della filiera alimentare, fra il produttore e il consumatore: solo nell'Unione Europea ciò corrisponde a circa 87,6 milioni di tonnellate di alimenti l'anno;

sempre secondo la FAO, circa 690 milioni di persone oggi soffrono la fame e tre miliardi non possono permettersi un'alimentazione sana, mentre la pandemia da COVID-19 sta mettendo a repentaglio la sicurezza alimentare e nutrizionale di un numero ulteriore di persone che potrebbe raggiungere i 132 milioni di unità;

secondo l'Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (WOIR) lo spreco di cibo è responsabile di 4,8 miliardi di tonnellate di gas serra emessi nell'atmosfera, per un consumo di acqua di 180 miliardi di metri cubi

Rilevato che:

il 14/09/2016 è entrato in vigore il provvedimento di Legge del 19/08/2016 n. 166 *“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”*;

detta normativa è orientata a perseguire la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) Favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
- b) Contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
- c) Contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, N. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
- d) Contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della suddetta legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

l'articolo 3 *“Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale”* della sopracitata legge n.166/2016 prevede che *“gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari”* e che questi ultimi *“devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti”*;

l'art. 17 *“Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti”* della sopracitata legge n.166/2016 prevede la possibilità per i comuni di applicare alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

Preso atto che:

sono numerose le amministrazioni comunali che già prevedono all'interno dei propri regolamenti di applicazione della Tassa sui Rifiuti una riduzione per le utenze non domestiche che donano le

eccedenze a favore di enti no profit, iniziative che si sono moltiplicate e diffuse sempre di più sul territorio nazionale;

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in collaborazione con il Ministero della Transazione Ecologica, ha redatto e pubblicato il 04/01/2022 i *"Quaderni operativi per la riduzione delle eccedenze alimentari"*, contenenti linee guida e modelli fac-simile per gli enti locali e per gli operatori del settore alimentare, reperibili online all'indirizzo sprecoalimentare.anci.it/;

nella Comunicazione 2017/C 361/01 dedicata alle donazioni alimentari (Orientamenti dell'UE sulle donazioni alimentari), la Commissione Europea ha fornito una definizione di redistribuzione alimentare come *"processo grazie al quale eccedenze alimentari che potrebbero altrimenti andare sprecate vengono recuperate, raccolte e fornite a persone, in particolare bisognose"*;

Ritenuto pertanto, allo scopo di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano da parte di soggetti indigenti e più bisognosi, di avvalersi dell'art. 17 della Legge 166/2016 apportando al vigente *"Regolamento per l'applicazione della tassa sui Rifiuti - TARI"* approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2023, un'apposita integrazione consistente nell'inserimento della lett. d all'art. 26 rubricato *"Altre agevolazioni per Utenze NON Domestiche"*, come di seguito specificato:

lett. d)

- Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle attività produttive esercizi di vicinato entro i 150 mq che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.
- La cessione deve avvenire a favore di associazioni di volontariato o altri enti del Terzo settore iscritti nell'apposito albo comunale delle associazioni.
- Le associazioni o altri enti del terzo settore donatarie devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno; le eccedenze non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.
- Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Invenduti per carenza di domanda;
 - b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c) rimanenze di attività promozionali;
 - d) prodotti conferibili entro 15 giorni dalla data di scadenza;
 - e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - g) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

- La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo utilizzando un apposito modulo di autocertificazione riepilogativo annuale, dal quale risultino i soggetti beneficiari, la tipologia, la quantità di prodotti alimentari ceduti e la data di consegna. Alla modulistica andrà allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei donatari che certificano i quantitativi donati, la fotocopia del documento di identità dei donanti e dei donatari.
- La riduzione tariffaria è pari al 10% della quota variabile della tariffa per la cessione di beni alimentari con un peso pari o inferiore a 55 kg ed è pari al 20% se i quantitativi conferiti sono superiori a 55 kg. La riduzione, se spettante, verrà riconosciuta a consuntivo nell'avviso di pagamento TARI dell'anno successivo.

Rilevato infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997;

Visti:

la Legge 147/2013;

il Decreto Legislativo 152/2006;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 3/12/1992 e successive modificazioni;

Sulla Proposta di Deliberazione in oggetto intervengono i Consiglieri Carenza, Porchetta, Ballico, Balmas, De Rosa.

Al termine del dibattito, riportato nella trascrizione agli atti, il Presidente pone in votazione il punto, così come emendato d'ufficio, con voto effettuato in forma palese

- Favorevoli 21
(Colella, Biondi, Campagna, Capanna, Crescenzi, Mascali, Di Matteo, Gentile, Massanisso, Mastroianni, De Rosa, Tomaino, Balmas, Ballico, Carenza, Perandini, Porchetta, Testa, Cucchiella, Petrucci, Di Benedetto)
- Contrari 2
(Atzori, Di Luca)
- Astenuti zero
- Assenti 2
(Del Tutto, Contestabile)

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

1. **di considerare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. **di approvare** l'integrazione al vigente *"Regolamento per l'applicazione della tassa sui Rifiuti - TARI"* del Comune di Ciampino, approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2023 consistente nell'inserimento della lett. d) all'art. 26 rubricato *"Altre agevolazioni per Utenze NON Domestiche"* come di seguito specificato:

lett. d)

- Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle attività produttive esercizi di vicinato entro i 150 mq che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.
- La cessione deve avvenire a favore di associazioni di volontariato o altri enti del Terzo settore iscritti nell'apposito albo comunale delle associazioni.
- Le associazioni o altri enti del terzo settore donatarie devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno; le eccedenze non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.
- Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Invenduti per carenza di domanda;
 - b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c) rimanenze di attività promozionali;
 - d) prodotti conferibili entro 15 giorni dalla data di scadenza;
 - e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - g) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
- La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo utilizzando un apposito modulo di autocertificazione riepilogativo annuale, dal quale risultino i soggetti beneficiari, la tipologia, la quantità di prodotti alimentari ceduti e la data di consegna. Alla modulistica andrà allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei donatori che certificano i quantitativi donati, la fotocopia del documento di identità dei donanti e dei donatari.
- La riduzione tariffaria è pari al 10% della quota variabile della tariffa per la cessione di beni alimentari con un peso pari o inferiore a 55 kg ed è pari al 20% se i quantitativi conferiti sono superiori a 55 kg. La riduzione, se spettante, verrà riconosciuta a consuntivo nell'avviso di pagamento TARI dell'anno successivo.

3. **di disporre** la trasmissione telematica della presente deliberazione e del Regolamento modificato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione del sito informatico di cui all'articolo 1, co. 3 del D. Lgs. 360/1998;

4. **di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI” debitamente modificato, contestualmente alla pubblicazione della presente;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voto effettuato in forma palese

- Favorevoli 21
(Colella, Biondi, Campagna, Capanna, Crescenzi, Mascali, Di Matteo, Gentile, Massanisso, Mastroianni, De Rosa, Tomaino, Balmas, Ballico, Carenza, Perandini, Porchetta, Testa, Cucchiella, Petrucci, Di Benedetto)
- Contrari zero
- Astenuti 2
(Atzori, Di Luca)
- Assenti 2
(Del Tutto, Contestabile)

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio
Dott. MAURO TESTA

Il Segretario Generale
DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell’art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.